

COMUNE di FANO
Settore VII Servizi Educativi Cultura Turismo
U.O.C. Servizi Educativi

**CAPITOLATO SPECIALE D' APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ PILOTA (WP T1) E DI
COMUNICAZIONE (WP C) RELATIVE AL PROGETTO EUROPEO "WONDER –
CHILD FRIENDLY DESTINATIONS (cod. ADRION 1090)" - CIG 8826841B9D -
CUP: E59E20000100007**

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di organizzazione e gestione delle attività pilota ("pilot actions") del progetto WONDER e nello specifico l'attività T1.5 "*Pilot Actions for the implementation of WONDER city agendas*" e la realizzazione della campagna di comunicazione del progetto e nello specifico le attività C.1 "*Start-up activities including communication strategy and website*", C.3 "*Promotional materials*", C.2.2. "*Participation to clustering initiatives*" e C.4 "*Digital activities including social media and multimedia*", in coerenza con quanto descritto nel progetto WONDER, allegato alla presente.

Il Progetto WONDER- Child Friendly Destination (cod. 1090) finanziato al Comune di Fano dal Programma Interreg ADRION con un partenariato di 10 soggetti di tutta l'area della Macroregione Adriatico-Ionica, ha un grande valore strategico per la città di Fano collocandosi temporalmente in un preciso momento storico in cui le attività correlate alla Città delle bambine e dei bambini (di cui ricorre nel 2021 il trentennale) si intrecciano con il Nuovo Piano Strategico per il turismo 2020-2024 promosso dall'Assessorato al Turismo con una specifica attenzione al segmento del turismo familiare ed a "misura di bambino". Il progetto pone i bambini e le loro famiglie (target di riferimento) al centro delle attività da realizzare, evidenziando la necessità di delineare intorno ad essi una serie di servizi e prodotti, anche di natura turistica, in grado di garantire nel tempo un'offerta che sia tale da costituire un ulteriore parametro di valutazione della qualità e della sostenibilità della città di Fano come Città delle bambine e dei bambini.

Il progetto pone i bambini e le loro famiglie (target di riferimento) al centro delle attività da realizzare, evidenziando la necessità di delineare intorno ad essi una serie di servizi e prodotti, anche di natura turistica, in grado di garantire nel tempo un'offerta che sia tale da costituire un ulteriore parametro di valutazione della qualità e della sostenibilità della città di Fano come Città delle bambine e dei bambini.

Il progetto, dopo una prima fase di analisi dei fabbisogni (già conclusa), prevede la realizzazione di una "City Agenda", per ciascuna città coinvolta nel progetto, contenente la strategia di sviluppo di un'offerta turistica a misura di bambino nonché le azioni pilota con cui tale strategia può trovare una prima e significativa attuazione. Il progetto infine guarda con un respiro internazionale alla possibilità di garantire nel tempo lo spirito su cui si basa il progetto WONDER, mediante la costituzione di un network internazionale di destinazioni turistiche "a misura di bambino" - WONDER Transnational Network of Child-Friendly Destinations.

Nel quadro più generale di avvio del Nuovo Piano Strategico per il Turismo 2020-2024 della città di Fano l'Assessorato al Turismo del Comune di Fano ha raccolto formalmente l'adesione di 55 operatori del settore turistico alla rete "Fano Destinazione Family Friendly", motivati a costruire e consolidare nel tempo una rete stabile ed un'offerta di servizi di qualità "a misura di bambino".

Inoltre il 2021 è l'anno in cui ricorre il trentennale del progetto "Fano Città delle bambine e dei Bambini, tale ricorrenza costituisce dunque un'importante opportunità per la città di Fano da cui non si dovrà prescindere anche nell'esecuzione delle attività oggetto del presente Capitolato speciale d'appalto.

ART. 2 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il servizio di organizzazione e gestione delle attività pilota (“pilot actions”) del progetto WONDER e nello specifico l’attività T1.5 “*Pilot Actions for the implementation of WONDER city agendas*”, e la realizzazione della campagna di comunicazione del progetto e nello specifico le attività C.1 “*Start-up activities including communication strategy and website*”, C.3 “*Promotional materials*”, C.2.2. “*Participation to clustering initiatives*” e C.4 “*Digital activities including social media and multimedia*”, prevede:

2.1 AZIONE PILOTA CON RISTORATORI, STABILIMENTI BALNEARI E FAMILY HOTEL (WP T - ACTIVITY T1.5.)

2.1.1. AZIONE PILOTA CON RISTORATORI, STABILIMENTI BALNEARI E FAMILY HOTEL: REALIZZAZIONE DI TOOLKIT IN CONFORMITÀ CON LE INDICAZIONI PRESENTI NEL DOCUMENTO DI PROGETTO WONDER E LE SUE FINALITÀ.

Le attività pilota, che hanno come target di riferimento i bambini e le loro famiglie, andranno realizzate in collaborazione con i principali soggetti del territorio che hanno formalmente aderito al Disciplinare della Rete di prodotto “Fano Destinazione Family Friendly”, manifestando la propria volontà di avviare una strategia di rete volta a sviluppare un’offerta turistica a misura di bambino.

Trattasi nello specifico di 55 soggetti/realità, così ripartiti:

- 16 strutture ricettive;
- 14 ristoranti;
- 19 stabilimenti balneari;
- 6 realtà del settore culturale/naturalistico/ricreativo (luoghi del divertimento)

L’attività richiesta in questa prima azione consiste nella ideazione, realizzazione e distribuzione di toolkit da intendersi come elemento identitario e di connotazione di una rete di servizi turistici “a misura di bambino” che dovrà comporsi di due diverse tipologie di prodotti:

- tipologia 1: prodotto standard ed uguale per tutti i 55 soggetti e avrà come finalità quella di garantire il riconoscimento e la comunicazione dell’idea di progetto comune, in linea con le finalità del progetto WONDER, la Rete di prodotto “Fano Destinazione Family Friendly”, l’iniziativa stessa di Fano Città delle bambine e dei bambini.
- Tipologia 2: “kit di benvenuto” a carattere ludico ricreativo, personalizzato per ciascuna delle 4 categorie di cui sopra. Il servizio prevede la realizzazione di almeno **10 “kit di benvenuto” per ciascuno dei 55 soggetti aderenti alla rete, per un totale di n. 550 “kit di benvenuto”**.

I toolkit dovranno essere riconoscibili come elemento identificativo di un’azione territoriale di rete grazie all’utilizzo di una grafica standard di base da definire in conformità alla grafica istituzionale adottata dal progetto WONDER. La presente azione dunque comprende anche l’ideazione grafica, immagine ADV, declinazione immagine relativi a tutti i toolkit.

2.1.2. AZIONE PILOTA CON RISTORATORI, STABILIMENTI BALNEARI E FAMILY HOTEL: AZIONE DI RETE E ANIMAZIONE DEI PARTECIPANTI ALLE AZIONI PILOTA NELL’OTTICA DELLA PROMOZIONE DI UN’UNICA OFFERTA “FANO – CHILD FRIENDLY DESTINATION” (FANO DESTINAZIONE FAMILY FRIENDLY)

In linea con l’approccio strategico che connota il progetto WONDER caratterizzato dalla messa in rete e la strutturazione di un’offerta turistica “a misura di bambino” la ditta Aggiudicataria dovrà, puntando sul gruppo dei 55 soggetti aderenti, sviluppare una campagna di animazione e promozione di un vero e proprio prodotto turistico “Fano Destinazione Family Friendly”.

L'attività dovrà consistere nella realizzazione di almeno n. 2 momenti di raccordo tra i 55 soggetti individuati volti a rafforzare la coesione, un comune approccio ed un coordinamento a livello di rete per quanto riguarda l'accoglienza di bambini e famiglie presso le proprie strutture, nonché un comune piano di diffusione della rete e dell'azione pilota realizzata presso la propria attività/struttura nel rispetto di regole comuni come individuate nel Disciplinare "FANO FAMILY FRIENDLY".

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, si riportano di seguito le principali tipologie di attività da realizzarsi da parte della Aggiudicataria in fase di organizzazione e realizzazione dei 2 appuntamenti di cui sopra:

- **gestione della segreteria organizzativa**, compresa la gestione degli inviti e monitoraggio delle adesioni, accoglienza in sala, raccolta firme, in collaborazione con l'Ente committente e le singole Associazioni di categoria rappresentative dello specifico comparto;
- **trasporto di materiali**, anche informativi e di rappresentanza, ove necessario;
- **gestione di una piattaforma on line** per coloro che intenderanno frequentare l'evento a distanza; assistenza, registrazione e gestione dello svolgimento dei due incontri in modalità online;
- risoluzione di tutti i problemi organizzativi e delle esigenze logistiche connesse alla migliore riuscita dei due momenti, anche se non previste o prevedibili in fase di preparazione dell'evento.

2.2. COMUNICAZIONE E DISSEMINAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTO (WPC ACTIVITY C.1/C.2/C.3/C.4)

2.2.1. COMUNICAZIONE DELLE AZIONI PILOTA A LIVELLO LOCALE E REGIONALE (WPC ACT. C1, C3)

Il Servizio consiste nella predisposizione e realizzazione di una idonea ed efficace campagna di comunicazione e pubblicizzazione relativa alle azioni pilota come indicate al punto precedente, utilizzando una immagine coordinata che dia coerenza e riconoscibilità alle stesse, ai soggetti coinvolti, agli spazi in cui i toolkit saranno visibile e distribuiti.

Tale azione di comunicazione dovrà avvenire come di seguito descritto:

- **progettazione di un piano di comunicazione delle azioni pilota** coordinato con il "Local Communication Plan" del progetto WONDER, comprensivo di ideazione e realizzazione di un concept e progetto grafico per manifesti, pieghevoli, inserzioni pubblicitarie per carta stampata, web, radio e social relativo alla promozione di "Fano Destinazione Family Friendly" in linea con la visual identity del progetto Wonder debitamente allegata;
- **garantire almeno 2 uscite** (tra canali di comunicazioni in cartaceo e/o online e/o via web) narrative delle azioni pilota in essere o dei risultati conseguiti con il progetto, di cui: una a livello locale fanese ed una a livello regionale Marche (i contenuti delle pubblicazioni saranno forniti dall'ente committente).
- **organizzare n. 1 conferenza stampa a livello locale** in cui dar conto dello stato d'avanzamento o dei risultati del progetto prima della sua conclusione;
- **stampa di materiale cartaceo** (almeno n. 50 manifesti 70x100 cm e n. 450 pieghevoli a 2 ante) con la visual identity di progetto già esistente e l'impaginazione grafica che verrà fornita dal coordinatore della WPC come sopra indicato;

2.2.2. COMUNICAZIONE GENERALE DI PROGETTO A LIVELLO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE (WPC ACT. C1, C3)

Oltre alle attività di comunicazione su scala locale, correlate alle azioni pilota, il progetto WONDER prevede anche una campagna di comunicazione più ampia e generale riguardante tutte le attività di progetto fino alla sua conclusione su scala nazionale ed internazionale. Tali attività a livello di partenariato sono coordinate dal partner n. 9 (DURA - City of Dubrovnik Development Agency)

coordinatore della WPC di progetto con cui ciascun partner, compreso il Comune di Fano, dovrà coordinarsi.

Il Servizio consiste nella:

- **realizzazione di n. 1 “Stakeholders list”**: ossia un elenco dei principali attori pubblici e privati su scala nazionale ed internazionale, potenzialmente interessati a condividere le attività di progetto o comunque ad essere informati periodicamente sullo sviluppo delle attività a livello nazionale ed internazionale, fino alla sua conclusione;
- **realizzazione di una campagna di comunicazione consistente in almeno n. 2 uscite** relative allo svolgimento delle attività del progetto WONDER e dei risultati conseguiti con il progetto, di cui una su scala nazionale ed una su scala europea e/o internazionale su riviste (cartacee o online) specializzate nel settore del turismo “Family” e/o “a misura di bambino” (i contenuti delle pubblicazioni saranno forniti dall’ente committente).

2.2.3. AZIONI DI DISSEMINAZIONE: REALIZZAZIONE DI PRODOTTI MULTIMEDIALI (WPC ACT. C4)

La presente attività consiste nella produzione di materiale audio/video da poter utilizzare nell’ambito delle Attività C.4. (Deliverables C.4.3. “Promotional video” e C.4.4. “WONDER promotional video”) del progetto WONDER, per veicolare Fano quale città accogliente per bambine, bambini e famiglie.

Il video dovrà avere la capacità di attivare la memoria a lungo termine del pubblico che lo visualizza, comunicare informazioni istituzionali e colpire la parte emotiva ed emozionale, con adeguati riferimenti al progetto “Fano città delle bambine e dei bambini. Si richiede Storytelling bilanciato con immagini, musica, storia, realizzati e associati in maniera originale e professionale, inserimento di effetti speciali.

Il lavoro in questione dovrà consistere nella realizzazione di un filmato della durata complessiva di max 5 minuti realizzato con attori/personaggi, in studio e/o in ripresa esterna (riprese video realizzate in ambito territoriale regionale); effetti speciali; pre e post produzione; video editing e montaggio; montaggio musiche senza copyright e audio; conversione file in formato digitale, Quick Time e formato MP4 per uso multiplatforma (inclusi TV e web).

Il filmato dovrà essere declinato in almeno 2 video di min. 45’’ max 180’’ (secondi) da poter veicolare su canali social e web, per i 2 video dovrà essere garantita anche la versione con la sottotitolazione in lingua inglese.

2.2.4. RACCORDO CON ALTRE INIZIATIVE ED IN PARTICOLARE CON RIFERIMENTO ALLE “CLUSTERING ACTIVITIES” PREVISTE DAL PROGETTO WONDER (WPC ACT. C.2.2 “PARTICIPATION TO CLUSTERING INITIATIVES”)

Nell’ambito della presente attività rientra il servizio di supporto tecnico all’Ufficio Europa del Comune di Fano relativamente all’organizzazione delle “Clustering initiatives”.

Il Servizio consiste nel favorire la più ampia partecipazione dei soggetti coinvolti nelle attività pilota di cui all’Attività T.1.5 nonché dei soggetti facenti parte della “Stakeholder list” di cui all’Attività C1, C3, per garantire una loro partecipazione agli eventi organizzati all’interno del progetto WONDER come “Clustering initiatives” ossia eventi co-gestiti insieme ad altri partner di altri progetti sempre finanziati dal Programma ADRION e caratterizzati da comuni obiettivi e tematiche affini, all’interno del Thematic Cluster – III Sub cluster denominato “Innovation through new methodological approaches and models and ADRION branding”.

L’affidatario dovrà relazionarsi con i competenti uffici comunali preposti al progetto, con i quali dovrà coordinarsi per la realizzazione di tutte le attività oggetto della presente procedura di affidamento.

Eventuali modifiche e/o variazioni al programma che verrà concordato, dovranno essere condivise con i competenti uffici dell'Amministrazione Comunale (di seguito A.C.).

Art. 3 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

La gestione dei servizi deve basarsi su di una molteplicità di professionisti che permetta di far fronte in modo congruo alle diverse attività previste dal presente Capitolato.

Gli operatori addetti ai servizi dovranno essere capaci di svolgere:

- i compiti di carattere organizzativo e di gestione delle azioni pilota;
- la gestione informatica e online di tutti i documenti inerenti le attività da svolgere, con un uso razionale e fortemente limitato di materiali cartacei;
- la gestione del piano di comunicazione in coerenza con il “Local communication plan” del progetto WONDER;
- i rapporti diretti ed indiretti con i target group (i bambini e gli adolescenti) e con i vari stakeholders (ristoratori, stabilimenti balneari, family hotel, associazioni di categoria, ecc.);
- il compito di facilitatori dei processi di partecipazione che favoriscano la partecipazione di bambini ed adulti all'implementazione delle azioni pilota ed alla campagna di comunicazione;

Rispetto a tutti i servizi di cui sopra, il personale della ditta Aggiudicataria dovrà essere formato sui temi della prevenzione di COVID-19, nonché per gli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e delle misure di igiene e sanificazione. Tutto il personale è tenuto ad utilizzare la mascherina e a verificare l'utilizzo della stessa da parte dei genitori/adulti che saranno coinvolti nei diversi eventi e servizi, secondo le disposizioni di legge che saranno in vigore.

Art. 4 DURATA

Il servizio oggetto del presente appalto di servizi decorrerà dal momento della sua aggiudicazione fino al termine del progetto previsto per il 31 marzo 2022.

ART. 5 -VALORE DELL'APPALTO

Il valore complessivo stimato per la realizzazione del servizio è pari ad € 59.722,95 (Iva esclusa) oltre ad € 400,00 (Iva esclusa) quali costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 60.122,95 oltre IVA, per un importo complessivo di €. 73.350,00 Iva inclusa, ripartito per annualità come segue:

- annualità 2021 €. 54.387,28 + Iva per un totale di €. 66.352,48 Iva inclusa;
- annualità 2022 €. 5.735,67 + Iva per un totale di €. 6.997,52 Iva inclusa;

ART. 6. CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO

Il calcolo degli importi per l'acquisizione del servizio è basato su una stima del numero di soggetti/operatori da coinvolgere nelle azioni pilota di progetto, nonché delle iniziative che si andranno a realizzare a livello di comunicazione delle azioni pilota e più in generale del progetto WONDER, in relazione ai costi sostenuti dall'A.C. per iniziative analoghe.

Il presente appalto prevede costi connessi con l'organizzazione delle attività, oltre ai costi generali e all'utile di impresa.

ART. 7 – REFERENTE RESPONSABILE DEI SERVIZI IN APPALTO

L' Aggiudicataria dovrà assicurare la reperibilità, fino al completamento del servizio, di un referente per il coordinamento e la gestione di tutti gli aspetti attuativi del contratto, con il compito altresì d'intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo a eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'incarico affidato. Il responsabile dovrà rendersi disponibile per tutti gli incontri richiesti con la Stazione Appaltante.

L'Aggiudicataria provvede ad individuare un/a referente del servizio con le seguenti competenze:

- cura dei rapporti contrattuali e gestionali tra ditta Aggiudicataria e A.C.;
- cura delle relazioni con gli stakeholders coinvolti nelle azioni pilota, nonché con i target group

(famiglie e bambini) ove previsto, nonché con attori della società civile in forma singola o associata comunque interessati dalle attività del progetto WONDER;

- cura dell'attuazione delle attività e i progetti inerenti la presente procedura di affidamento

ART. 8 – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIA

L'Aggiudicataria è obbligata ad eseguire i servizi di cui al presente capitolato, ed è responsabile dell'esatto adempimento delle condizioni del contratto e della perfetta riuscita dei servizi.

L'Aggiudicataria non potrà sospendere a nessun titolo il servizio neppure parzialmente, salvo esplicita autorizzazione.

L'Aggiudicataria è obbligata a garantire:

- l'individuazione e la comunicazione di un referente unico per l'A.C. per tutti gli aspetti organizzativi e gestionali dei servizi oggetto dell'appalto;
- l'impiego di personale qualificato, adeguato allo svolgimento degli specifici e differenti servizi e progetti facenti parte della presente procedura di affidamento;
- la fornitura al proprio personale del materiale necessario allo svolgimento del lavoro secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia di igiene e tutela della salute del personale stesso e degli utenti, ivi inclusi i D.P.I. previsti o ritenuti necessari dal responsabile della sicurezza;
- l'esecuzione delle attività previste dal presente affidamento secondo le tempistiche concordate;
- l'esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio, a far tempo dalla data di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, ai sensi della normativa vigente.
- il rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi;
- la corretta esecuzione delle prestazioni ad essa affidate nel rispetto del D.Lgs. n. 81/2008, Testo unico in materia di tutela della sicurezza e salute sui posti di lavoro;
- il rispetto delle disposizioni che regolano il segreto professionale, il segreto d'ufficio nonché della privacy, nel rispetto del D.Lgs. 101/2018 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento U.E 2016/679";
- la presentazione, al termine della durata dell'appalto, di una relazione descrittiva delle attività svolte, oltre a quelle presentate a corredo di ciascuna fattura emessa.

L'A.C. rimarrà proprietaria del materiale prodotto dall'Aggiudicataria e potrà liberamente disporne, citando l'autore.

Si precisa che in caso di modifiche del programma di attività relative al progetto WONDER, così come definite in sede di gara, l'Aggiudicataria di concerto con l'A.C. dovrà ridefinire le modalità ed i tempi di realizzazione delle attività stesse, senza ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione.

ART. 9 - OBBLIGHI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

All' A.C. competono i seguenti oneri e diritti:

- verificare la regolarità degli adempimenti a carico dell'affidatario rispetto agli obblighi contrattuali assunti;
- indicare soluzioni tecnico-operative per risolvere problemi e migliorare la prestazione dei servizi;
- corrispondere al soggetto selezionato un compenso economico derivante dall'aggiudicazione, a copertura di tutte le spese. Qualora il programma non venga realizzato così come da progetto proposto e secondo gli obblighi del presente appalto, il Comune si riserva di rivalersi sul corrispettivo di cui all'offerta economica;
- mettere a disposizione il supporto tecnico dell'Ufficio Europa nonché dei Servizi Educativi del Comune di Fano per la realizzazione delle attività comprese nel presente Capitolato.

ART. 10 – RESPONSABILITÀ, ASSICURAZIONE E SINISTRI

Il servizio s'intende esercitato a rischio e pericolo dell'Aggiudicataria a mezzo di personale ed organizzazione propri. L'Aggiudicataria si impegna a far fronte ad ogni e qualsiasi responsabilità, inerente lo svolgimento delle prestazioni, che possano derivare da inconvenienti e danni causati all'utente o a terzi, esonerando l'A.C. ed i suoi obbligati da ogni e qualsiasi responsabilità penale, civile ed amministrativa, purché queste non siano imputabili o derivanti da inadempienze da parte dell'A.C. stessa.

L'A.C. è altresì esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dell'Aggiudicataria, per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio, intendendosi che ogni eventuale onere è già compreso nel corrispettivo del contratto.

E' obbligo dell'Aggiudicataria adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni e per evitare ogni rischio agli utenti e al personale, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

L'Aggiudicataria deve, in caso di danno materiale, provvedere senza indugio ed a proprie spese alla riparazione e sostituzione dei danni causati.

L'A.C. è autorizzata a rivalersi delle eventuali spese sostenute trattenendo l'importo sul corrispettivo di prima scadenza oppure, in caso di non capienza, sulla cauzione.

E' fatto obbligo di provvedere, da parte dell'Aggiudicataria, all'assicurazione di responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro per danni a persone o a cose conseguenti all'attività prestata, con un massimale non inferiore a euro 500.000,00 per tutto il periodo contrattuale. Tale polizza è a copertura di eventuali danni causati agli utenti, ai dipendenti comunali, ai prestatori di lavoro e a terzi, da qualsiasi atto o negligenza derivante da azioni poste in essere dall'Aggiudicataria durante l'espletamento del servizio oggetto del presente appalto.

La documentazione probatoria relativa alle assicurazioni deve essere esibita all'atto della sottoscrizione del contratto e, della stessa, l'A.C. provvederà a trattenere copia.

La ditta Aggiudicataria si impegna a:

- trasmettere, all'avvio dei servizi, al Settore Servizi Educativi, l'elenco del personale utilizzato, con indicazione delle specifiche mansioni cui è adibito e le attestazioni richieste;
- consegnare all'ufficio Servizi Educativi la relazione sull'attività svolta a corredo di ciascuna fattura emessa.

ART. 11 - SANZIONI

L'Aggiudicataria, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetta a sanzioni quando:

- si renda colpevole di manchevolezze nella qualità del servizio;
- effettui in ritardo gli adempimenti prescritti nel caso di rilievo nelle ispezioni, nel caso di invito al miglioramento e/o alla rimozione di difetti o imperfezioni del servizio;
- non rispetti quanto previsto nel presente capitolato.

ART. 12 - RECESSO

E' fatto salvo il diritto di recesso del Comune per sopravvenuti motivi di pubblico interesse; la volontà di recesso viene comunicata dal Comune previa adozione di motivato atto.

Il recesso non comporta per l'Aggiudicataria il diritto di chiedere alcun indennizzo o danno al Comune.

ART. 13 – ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA

L'Aggiudicataria assume tutti gli obblighi e le responsabilità connesse all'applicazione del D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni inerenti l'organizzazione dei servizi e la formazione del personale e dovrà raccordarsi con i competenti Servizi dell'A.C. per la corretta applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 relativo alla sicurezza sul lavoro.

L'Aggiudicataria deve svolgere direttamente tutti i servizi previsti dal presente capitolato utilizzando mezzi e attrezzature in propria dotazione e/o disponibilità, purché conformi alle prescrizioni

antifortunistiche ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

L'Aggiudicataria deve assicurare l'applicazione delle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, nonché dei consigli igienico-sanitari impartiti dall'Azienda Sanitaria Locale, dotando il personale degli indumenti appositi e di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008, e di tutti i D.P.I. atti a garantire la massima sicurezza.

Inoltre tutto il personale impiegato dovrà essere informato sui temi della prevenzione di COVID-19, nonché per l'utilizzo dei DPI e delle misure di igiene e pulizia.

ART. 14 – COMPENSI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti saranno effettuati su presentazione di regolari fatture entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse, previa verifica della regolarità del servizio prestato anche sulla base di quanto dichiarato nella reportistica prodotta a corredo della fatturazione emessa, ed a seguito dell'acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) attestante la regolarità rispetto al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Il compenso verrà liquidato come di seguito riportato:

- Annualità 2021: prima fattura al 30.10.2021, pari al 40% del valore contrattuale previsto per l'annualità di riferimento; seconda fattura al 31.12.2021 per il rimanente 60% dell'annualità di riferimento;
- Annualità 2022: unica fattura al 31.03.2022, per il 100% del valore contrattuale previsto per l'annualità di riferimento.

ART. 15 - GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi di quanto disposto dall'art.103 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.e ii., a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dall'affidamento della gestione, i soggetti aggiudicatari dovranno costituire una garanzia denominata "garanzia definitiva", sotto forma di cauzione/fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, c.2 e c.3, del 10% dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanto sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 2. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria, art.103 c.5 del D.Lgs. n.50/2016, è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell' 80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue in graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di conclusione del servizio oggetto dell'appalto.

ART. 16 – SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito nei limiti di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016. Le ipotesi di cessione di azienda (o ramo di azienda), atti di trasformazione, fusione e scissione, trasferimento o affitto di azienda relativi

alla Ditta appaltatrice sono disciplinate dall'art. 106 del Codice degli Appalti. In tali casi la prosecuzione del contratto è autorizzata dal committente entro 60 giorni solari dalla relativa richiesta previa verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale previsti in sede di gara in capo al soggetto subentrante.

ART. 17 - COSTITUZIONE IN MORA

I termini e le comminatorie previste dal presente capitolato operano di pieno diritto senza alcun obbligo per l'A.C. di provvedere alla costituzione in mora dell'Aggiudicataria.

ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto d'appalto può essere risolto ai sensi dell'art. 1456 del c.c.; la risoluzione del contratto si verifica di diritto, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni quando si veri fichi:

- abbandono dell'appalto, salvo sia dovuto a causa di forza maggiore;
- ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o di regolamento relativi al servizio;
- contegno abitualmente scorretto verso il pubblico da parte dell'Aggiudicataria o del personale adibito al servizio;
- inosservanza da parte dell'Aggiudicataria di uno o più impegni assunti verso l'A.C.;
- compimento di atti fraudolenti dal parte dell'Aggiudicataria;
- violazione alle leggi, norme, regolamenti a tutela dei lavoratori impiegati nei servizi;
- accertata evasione fiscale o frode dell'Aggiudicataria;
- fallimento, o sottoposizione a procedura concorsuale dell'Aggiudicataria;
- cessione non autorizzata ad altri, sia diretta che indiretta, dei diritti e degli obblighi inerenti il presente appalto;
- ogni altra inadempienza, qui non contemplata, o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto, ai termini dell'art.1453 e segg. del C.C.

In base all'art.108 del D.Lgs n.50/2016 la stazione appaltante può risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'art.106, c.1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al c.7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'art.106, c. 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'art.106, c.2, sono state superate le soglie di cui al medesimo c.2, lettere a) e b);
- c) l'Aggiudicataria si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art.80, c.1, sia per quanto riguarda i settori ordinari, sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'art.136, c.1;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.

Inoltre la stazione appaltante deve risolvere un contratto pubblico durante il suo periodo di efficacia anche qualora:

- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato

per i reati di cui all'art.80.

In caso di risoluzione del contratto l'Aggiudicataria dovrà risarcire i danni prodotti all'A.C. o a terzi.

L'A.C., fatti salvi i maggiori danni, potrà, inoltre, rivalersi sulla cauzione:

- a copertura delle spese conseguenti al ricorso d'ufficio a terzi, necessario per limitare i negativi effetti dell'inadempimento dell'Aggiudicataria;
- a copertura delle spese di indizione di una nuova gara per il riaffidamento della gestione dei servizi oggetto dell'appalto, in caso di risoluzione anticipata del contratto.

In caso di risoluzione del rapporto contrattuale l'Aggiudicataria mantiene l'esigibilità dei crediti nei confronti dell'A.C. per tutte le prestazioni regolarmente effettuate; su tale credito l'A.C. potrà rivalersi per l'applicazione delle penalità previste dal presente Capitolato.

La risoluzione del contratto verrà disposta con atto formale e dovrà essere regolarmente notificata all'Aggiudicataria secondo le vigenti disposizioni di legge. A carico dell'Aggiudicataria rimangono le eventuali maggiori spese per l'aggiudicazione dell'appalto ad altro contraente. Nel caso di minore spesa, nulla compete all'impresa inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'Aggiudicataria dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 19 – RINVIO NORMATIVO

Per quanto non previsto negli atti di gara ed in particolare nel presente Capitolato Tecnico si applicano le disposizioni in materia contenute nella normativa vigente oltre alle disposizioni contenute nel c.c..

Si applicano inoltre le leggi ed i regolamenti, in vigore o che entreranno in vigore, durante la durata dell'appalto, in quanto applicabili.

ART. 20 - STIPULA DEL CONTRATTO

La stipula del contratto avverrà in conformità all'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 direttamente sulla piattaforma MEPA. Fanno carico al fornitore le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni del contratto, diritti di segreteria secondo le tariffe di legge, nonché ove sia fatto ricorso al notaio, le conseguenti spese notarili.

ART. 21 – ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

La consegna del servizio potrà avvenire anche sotto riserva di legge e la Ditta aggiudicataria dovrà avviare il servizio, su richiesta della Stazione Appaltante, anche in pendenza della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 4, comma 1, del D. L. n. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) convertito con la Legge n. 120/2020. In tal caso, la data in cui la consegna del servizio avviene, dovrà farsi risultare da specifico verbale sottoscritto dal "Responsabile" della Stazione Appaltante e dal Legale Rappresentante dell'operatore economico aggiudicatario.

ART. 22 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Aggiudicataria dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. ed in particolare, dovrà utilizzare uno o più conto correnti dedicati, anche in via non esclusiva se già esistenti, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, effettuando tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto su detti conti correnti mediante bonifico bancario o postale riportante il CIG, fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3 della legge citata. L'Aggiudicataria si impegna, inoltre, a comunicare all'A.C. ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

Ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge n. 136/2010 il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

ART. 23 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del Dlgs 196/03 come modificato dal D.Lgs. 101/18, i dati personali forniti e raccolti in occasione della presente gara verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per fini della gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto.

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione. L'ambito di diffusione dei dati medesimi è quello definito dalla normativa vigente in tema di appalti pubblici.

Restano salve le disposizioni sull'accesso di cui alla legge n. 241/90 e ss.mm.ii.

ART. 24 - MISURE ANTICORRUZIONE

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, l'Aggiudicataria, con la sottoscrizione del contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, a ex dipendenti dell'A.C. che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali negli ultimi tre anni di servizio per conto dell'Ente nei confronti dell'Aggiudicataria medesima.

ART. 25 - ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI PER I DIPENDENTI PUBBLICI

L'Aggiudicataria prende atto dell'esistenza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con DPR n. 62 del 16/04/2013 e si obbliga a far osservare al proprio personale e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché a quelli delle eventuali imprese subappaltatrici impiegati nello svolgimento dei servizi, ad osservare, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti.

ART. 26 - CONTROVERSIE

Le controversie che dovessero insorgere tra l'A.C. e l'Aggiudicataria saranno di competenza del Foro di Pesaro.

Allegato 1) Estratto dei contenuti del progetto WONDER (da Application Form WONDER estratto riferito alle attività: WP T1 – Act. T1.5; e WP C – Act. C.1, C.2, C.3 e C.4);

Allegato 2) WONDER-Local Communication Plan (LCP) – Fano

Allegato 3) WONDER Transnational Communication Plan (TCP)

Allegato 4) WONDER visual identity